

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1977

Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso degli ultimi anni hanno assunto particolare rilevanza, in materia di riscossione mediante ruoli, la definizione dell'arretrato nel servizio dei rimborsi di quote inesigibili e la difficoltà di riscossione che, in taluni casi, non consente agli esattori di far fronte all'obbligo del non riscosso come riscosso.

Al fine di regolamentare tali particolari situazioni, è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

La rilevazione dei dati relativi al servizio dei rimborsi a titolo di inesigibilità ha posto in rilievo che delle domande prodotte dagli agenti della riscossione sono rimaste da esaminare, al 31 dicembre 1975, numero 107.305 domande relative a numero 1.673.347 quote, per un ammontare complessivo di lire 343 miliardi 14.473.907.

La situazione presenta quindi aspetti di gravità non facilmente superabili attesa la carenza di personale presso gli uffici distrettuali delle imposte, soggetti ad intenso lavoro per lo sviluppo dei servizi d'accerta-

mento e per l'onerosità dei compiti determinati dall'entrata in vigore della riforma tributaria.

Tale situazione era già difficile quando il 20 aprile 1969 il Consiglio dei ministri approvò il testo di un disegno di legge poi assegnato nel luglio successivo, alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati con il numero 1511 e nel quale, all'articolo 10 era prevista la liquidazione a stralcio delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione fino a tutto l'anno 1963.

Il provvedimento decadde per scadenza della legislatura mentre nel frattempo la situazione si è ulteriormente e notevolmente aggravata per le considerazioni diazzy esposte.

È da rilevare che in sede di discussione dei disegni di legge sul condono (nn. 2475 e 2476 del 1973) presso la Camera dei deputati fu presentato un emendamento all'ar-

articolo 2 del disegno di legge n. 2476 da parte degli onorevoli Pavone e Grassi Bertazzi, affinché nel quadro della sistemazione delle pendenze previste dallo stesso disegno di legge, fossero inseriti alcuni commi intesi a risolvere il problema della liquidazione rapida con il sistema a stralcio delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità per le quote di imposta comprese in ruoli posti in riscossione anteriormente al 1° gennaio 1974.

In tale occasione il presentatore dell'emendamento onorevole Pavone ritirò l'emendamento stesso, pregando il Governo, che già aveva affrontato il problema nella precedente legislatura mediante il citato disegno di legge n. 1511, di prendere ancora una volta in considerazione questa particolare materia, emanando un altro analogo provvedimento legislativo.

L'onorevole sottosegretario di Stato Macchiavelli, dette assicurazione che « il Governo prenderà senz'altro in considerazione la materia cui ha accennato l'onorevole Pavone ».

D'altra parte, anche in passato, in presenza di analoghe situazioni, si è fatto ricorso alla liquidazione a stralcio delle domande di rimborso (legge 16 giugno 1939, n. 942; decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 326; decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424; legge 20 febbraio 1958, n. 104) determinando una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse da rimborso per la medesima esattoria nel quinquennio precedente al provvedimento di liquidazione.

Provvedimenti del genere oltre a consentire in un breve lasso di tempo l'eliminazione dell'arretrato non rivestono eccessiva rilevanza per il bilancio dello Stato in quanto per il disposto dell'articolo 93 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori — nella quasi totalità dei casi — già godono di uno sgravio provvisorio del 70 per cento dell'ammontare delle quote richieste a rimborso non essendo possibile agli uffici delle imposte di decidere sulle domande entro sessanta giorni dalla presentazione delle stesse. Inoltre tale misura è spesso elevata

al 90 per cento ai sensi del citato articolo 93 in quanto non abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

In tale quadro volto a sistemare con ogni possibile sollecitudine le posizioni creditorie degli esattori, si è predisposto l'accluso disegno di legge, che ricalca nella sostanza le disposizioni degli analoghi provvedimenti adottati in passato.

Le disposizioni dell'articolo 1 sono state formulate in modo da delimitare con assoluto rigore, i termini di riferimento per la liquidazione a stralcio.

Condizioni indispensabili per la liquidazione sono:

- 1) che la domanda risulti presentata nei termini;
- 2) che l'agente della riscossione abbia espletato tutte le procedure esecutive.

La determinazione del *quantum* da rimborsare non è rimessa a giudizio degli uffici imposte, basato sull'esame delle singole domande, ma ricondotta nell'ambito della media che si è riscontrata negli anni precedenti per le domande presentate dallo stesso esattore e relative allo stesso tributo già liquidato analiticamente.

Si ha, quindi, la garanzia che non può essere concesso un rimborso in misura superiore a quello che normalmente sarebbe spettato ai predetti esattori.

È da porre in rilievo che, avverso il provvedimento di liquidazione a stralcio effettuato dall'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro delle finanze salvo che l'esattore non ritenga di chiedere allo stesso intendente che la liquidazione abbia luogo nei modi normali.

L'onere conseguente all'adozione del proposto provvedimento può quantificarsi nella cifra complessiva di lire 28 miliardi circa, tenuto conto che dall'intero carico di inesigibilità, pari a lire 343.014.474.000, va detratto il 90 per cento già sgravato in via provvisoria a cura degli uffici e del Ministero e che sul carico residuo da rimborsare può considerarsi fondatamente che almeno una quota pari al 2-3 per cento, come per i precedenti provvedimenti, non trovi riconoscimento di inesigibilità.

L'articolo 63 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, pone l'obbligo del non riscosso come riscosso in base al quale l'esattore deve versare agli enti impositori alla scadenza di ciascuna rata l'ammontare del carico iscritto a ruolo, anche se non riscosso.

Tuttavia, in base all'articolo 58 dello stesso testo unico nei casi di provvedimenti di sospensione della riscossione o di dilazione nei pagamenti, il beneficio concesso ai contribuenti si estende all'esattore mediante la adozione di corrispondente tolleranza nei versamenti.

Alla stregua della norma di legge resterebbe precluso all'esattore di avanzare qualsiasi pretesa per il ritardo o la mancata riscossione dei carichi iscritti a ruolo qualora non siano state concesse agevolazioni ai contribuenti.

Si sono verificati peraltro casi di gravi difficoltà nell'esazione dei tributi o nell'azione esecutiva e l'amministrazione finanziaria si è talvolta trovata nella necessità di intervenire con provvedimenti eccezionali intesi a sollevare temporaneamente l'esattore dall'obbligo del versamento integrale delle somme iscritte a ruolo al fine anche di evitare — nei limiti del possibile — un ulteriore

aggravamento della già precaria situazione delle esattorie vacanti.

I casi di difficoltà si verificano particolarmente in presenza di:

iscrizioni a ruolo di società già poste in liquidazione quando debba procedersi nei confronti di liquidatori dichiarati personalmente responsabili e questi ultimi risultano nullatenenti;

iscrizioni a ruolo di soggetti risultati irreperibili o insolvibili per un ammontare d'imposta eccezionale rispetto al normale carico dell'esattoria;

calamità naturali ed avversità atmosferiche;

eccezionali condizioni ambientali.

Si ravvisa pertanto la necessità di disciplinare legislativamente la materia dando la possibilità all'Amministrazione finanziaria di intervenire caso per caso a favore degli esattori, fermo restando che la dilazione nei versamenti dei carichi non dispensa l'agente della riscossione dal curare, nei modi e termini di legge, le procedure esecutive.

A tanto si provvede con l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975 per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendente di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza,

alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-1973 per la medesima esattoria.

Mancando la possibilità di fare riferimento al quinquennio 1969-1973, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 2.

L'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - (*Dilazione e sospensione dei versamenti*). — I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dell'esattore.

Se per fatti non imputabili all'esattore è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, può concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate ».